AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico " G. MARTINO" - Messina

C.F. – P.I. 03051890832
U.O.C. : Settore Risorse Umane
U.O.S. : Trattamento Giuridico

A.O.U. Policlinico G. Martino ME
A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME
Protocollo N.0004952/2019 del 13/03/2019 U

Spett.
ARAN
Via del Corso n. 476
00186 ROMA

Via Pec: protocollo@pec.aranagenzia.it

e p.c. ***Alle OO.SS.***
FLC CGIL
Via pec: messina@pec.flcgil.it

CISL Scuola
Via e-mail: mfallico@unime.it

Federazione UIL SCUOLA RUA
Via e-mail: uilruame@pec.it

SNALS CONFSAL
Via e-mail: npergolizzi@unime.it
alberto.grio@polime.it

Federazione GILDA UNAMS
Via e-mail: carmenamato@virgilio.it

Ai Componenti della R.S.U. Via e-mail

OGGETTO: Art. 9 CCNL Integrativo Personale Comparto Sanità del 07.04.99
Art. 6 CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica del 10.02.2004
Richiesta di avvio della procedura di interpretazione autentica

Con la presente la scrivente A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina intende sottoporre all'attenzione di Codesta Agenzia la questione interpretativa legata sia all'Art. 9 del C.C.N.L. Integrativo del C.C.N.L. del Personale Comparto Sanità del 07.04.1999, ed in particolare al comma 1, il quale dispone: «*Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo*»; sia all'art. 6, comma 1, del CCNL Integrativo del CCNL dell' 8.6.2000 dell'Area della Dirigenza Medico - Veterinaria del 10.02.2004, il quale prevede: «*Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi*».

Le ragioni poste a fondamento della suddetta richiesta risiedono nelle diverse interpretazioni che sono state attribuite ai predetti articoli, con particolare riguardo alla cumulabilità dell'indennità riconosciuta dalle predette disposizioni normative con quella disciplinate per il personale del comparto dall'art. 44, comma 12, del C.C.N.L. comparto sanità del 1 settembre 1995 (come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del C.C.N.L. del 19.04.2009), e per la dirigenza medica (Area III e IV) dall'art. 8, comma 2, del C.C.N.L. del 10.02.2004.

I dubbi sono sorti soprattutto a seguito del parere rilasciato da Codesta Agenzia (prot. 19224 del 27.05.2015 -allegato), in occasione di un quesito proposto sul punto da un'Azienda Sanitaria, in risposta del quale, ribadendo quanto già precedentemente espresso, ha ribadito che: «...*Al contrario il personale cosiddetto "turnista" che si trova a dover lavorare il giorno festivo*

infrasettimanale, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, ha diritto esclusivamente, alla specifica indennità disciplinata, per il personale del comparto, dall'articolo 44, comma 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 (come rideterminate dall'articolo 25, comma 2 del CCNL del 19 aprile 2004) e, per la dirigenza (Area III e IV), dall'articolo 8, comma 2 del CCNL del 10 febbraio 2004 ma non al compenso per lavoro straordinario o all'alternativa del riposo compensativo».

Sebbene a sostegno dell'incumulabilità delle due indennità si sia già pronunciato anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, che, con esplicito parere DPP - 0032H15-07/07/2008 - 1.2.3.3 - allegato) -condiviso anche da Codesta Agenzia (note prot. n. 1644 del 14.02.2008 e prot. n. 2344 del 29.03.2010 - allegati)- ha disposto che il personale turnista che si trovi a prestare attività lavorativa in giorno infrasettimanale festivo ha diritto esclusivamente all'indennità disposta dal comma 12 dell'art. 44 del C.C.N.L. dello 01.09.1995, come rideterminata dall'art. 25 del C.C.N.L. - Comparto Sanità del 19.04.2004, non può non tenersi conto delle opinioni contrarie che sostengono la cumulabilità delle due indennità.

Secondo opposto orientamento, infatti, l'interpretazione da dare alle citate norme contrattuali non può che essere quella di un'assoluta indipendenza delle disposizioni, sostenendo, pertanto, che dalla lettura degli anzidetti articoli si evidenzia come le parti sociali abbiano espressamente previsto il diritto di cumulare l'indennità in discussione con il compenso per il lavoro straordinario (o all'equivalente riposo compensativo), tant'è che le norme sono state pacificamente interpretate in tal senso nel corso degli anni.

Conseguenza diretta di questa divergenza di interpretazioni è stata un'applicazione disomogenea degli articoli *de quibus* nelle diverse Aziende Sanitarie Regionali, che in alcuni casi hanno continuato a riconoscere l'indennità ivi prevista anche al personale turnista che si trovi a svolgere la propria attività lavorativa in giorno festivo, mentre in altri non lo hanno riconosciuto.

A questo punto, considerato che continuano a permanere dubbi sull'interpretazione da attribuire sia all'art. 9 del C.C.N.L. Integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999, sia all'art. 6 CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica del 10.02.2004, appare senza ombra di dubbio necessario provvedere a dare un'interpretazione unitaria dei predetti articoli, stante l'evidente conflitto che potrebbe sorgere nel caso di applicazioni diverse da parte delle Aziende Sanitarie, con conseguenti inevitabili azioni giudiziarie.

Per tutto quanto sopra,

SI CHIEDE

di avviare la procedura di interpretazione autentica dell'art. 9 del C.C.N.L. Integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999 nonché dell1art. 6 CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica del 10.02.2004 con le stesse parti che hanno sottoscritto il C.C.N.L.

Allegati: 1) Parere ARAN prot. n. 19224 del 27.05.2015;
2) Parere Dipartimento della Funzione Pubblica DPP-0032H15-07.07.08-1.2.3.3;
3) Parare ARAN prot.1644 del 14.02.08;
4) Parere ARAN prot. n. 2344 del 29.03.2010.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO

R.p.a.:dott.ssa Angela PIRRI – Tel. 090.221.3435